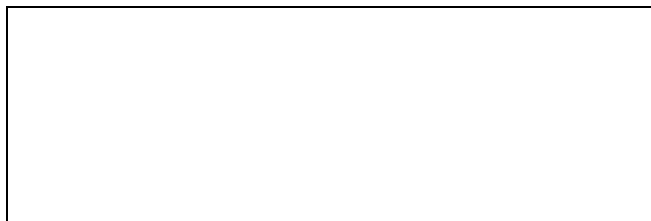


*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “**info azienda**” a disposizione degli abbonati alle Informative Amministrazione del Personale.*

*“**info azienda**” è destinato alla clientela dello studio o dell’associazione e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.*

*In allegato si riporta “**info azienda**” n. 1 del mese di **gennaio 2026**.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di

infQ azienda – Gennaio 2026

LE ULTIME NOVITÀ

In Gazzetta il Decreto Milleproroghe Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025)	Tra le novità per i datori del Decreto Milleproroghe, si segnala la proroga: • al 31 dicembre 2026 delle modalità del fondo di garanzia per le PMI; • dell'entrata in vigore dei Testi unici su sanzioni, tributi minori, riscossione, giustizia tributaria e imposte indirette, al 1° gennaio 2027. Viene, inoltre, fissato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese. Non sono presenti invece le proroghe degli incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto Coesione.
Settori e professioni con disparità uomo-donna superiore al 25% Decreto interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025	Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha individuato per il 2026 i settori e le professioni con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT in relazione alla media annua del 2024. I settori e le professioni individuati sono elencati nelle tabelle allegate al citato decreto.
Convertito in legge il decreto per la tutela della salute e della sicurezza Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025)	Pubblicata la legge di conversione recante <i>“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”</i>. Si evidenzia che vi sono novità sulla formazione in materia di sicurezza per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e un rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.
Variazione all'1,60% del saggio degli interessi legali Circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025	Il MEF, con Decreto 10 dicembre 2025, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. L'INPS ha reso noti i conseguenti riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si precisa che la misura dell'1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.
Istruzioni per il conguaglio di fine anno 2025 Circolare INPS n. 156 del 30 dicembre 2025	L'INPS ha fornito indicazioni circa le modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2025, al fine della corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. In particolare, viene chiarita la gestione delle varie fattispecie, evidenziando i riflessi del conguaglio previdenziale sulla denuncia Uniemens.
Dal 12 gennaio si comunica anche il codice CNEL INAIL Avviso 24 dicembre 2025	Con apposito avviso, l'INAIL ha segnalato che, dal 12 gennaio 2026, nei moduli di denuncia/comunicazione degli infortuni e delle malattie professionali e di silicosi/asbestosi, nonché nelle procedure, andrà indicato il codice CNEL che consente l'acquisizione di informazioni sul tipo di CCNL applicato e sui firmatari. L'elenco dei codici è reperibile in formato excel nella sezione <i>“Tabelle di decodifica dei dati”</i> nelle varie sezioni di supporto al servizio online per infortuni e malattie professionali.

COMMENTI**LEGGE DI BILANCIO 2026: LE NOVITÀ SU TFR E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

La **Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025**, è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025** e ha introdotto novità impattanti in materia di previdenza complementare, andando a modificare il D.Lgs. n. 252/2005 e la Legge n. 296/2006.

**AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

A decorrere **dal periodo d'imposta 2026** è stato previsto:

- l'**innalzamento** da euro 5.164,57 ad **euro 5.300** del **limite** annuo di **deducibilità** dal reddito complessivo dei **contributi** versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di **previdenza complementare**;
- con riferimento ai **lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006**, per i quali trova applicazione il **regime fiscale ulteriormente agevolato** sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di **euro 5.300** (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300×5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L'ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a **euro 2.650 annui** ($5.300 : 2$) per un **totale annuo massimo complessivo di euro 7.950**.

Essendo stato indicato il 1° luglio 2026 come data di entrata in vigore della disposizione, **si attendono chiarimenti** da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla decorrenza e sulla concreta applicazione del nuovo limite per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, nonché per il coordinamento con il previgente limite.

NOVITÀ IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Relativamente al diritto del lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, del **trasferimento** dell'intera posizione individuale maturata ad **altra forma pensionistica** da lui prescelta, viene ora **soppressa la clausola** secondo la quale il diritto al versamento del TFR maturato e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro spetta nei **limiti** e secondo le **modalità** stabilite dai **contratti** o accordi **collettivi** di lavoro, anche aziendali. La clausola in esame comportava che, in caso di trasferimento della posizione da un fondo di settore (fondo chiuso) ad un fondo aperto, il lavoratore perdeva di norma il diritto al contributo datoriale, mentre in caso di trasferimento della posizione tra fondi di settore (dunque, tra due fondi chiusi) la contribuzione a carico datore di lavoro veniva regolata dagli accordi collettivi.

Ora, il venir meno della predetta clausola sembrerebbe aprire alla **portabilità del contributo datoriale sul nuovo fondo** prescelto, indipendentemente dalla tipologia di quest'ultimo (chiuso ovvero aperto). Sul punto, tuttavia, **si attendono** i necessari **chiarimenti**.

La presente disposizione decorre **dal 1° luglio 2026**.

**AMPLIAMENTO PLATEA DEI DATORI TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO
TESORERIA INPS**

La Legge di Bilancio 2026 modifica il **criterio di individuazione** dei **datori** di lavoro privati che sono **tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS**.

È, infatti, previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti **dal 1° gennaio 2026**, siano ricompresi nell'obbligo **anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività**, prendendo a riferimento la **media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente** all'anno del periodo di paga considerato, e quindi non più la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 o, per i datori di lavoro che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2006, la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

L'effetto della nuova norma, per gli **anni 2026 e 2027**, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a **60 lavoratori dipendenti**.

Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti **dal 1° gennaio 2032**, è prevista la riduzione a **40** del numero di **lavoratori dipendenti** a partire dal quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell'anno precedente all'anno di volta in volta in corso).

Per i **lavoratori** che hanno già scelto di destinare il TFR **ad una forma pensionistica complementare** i datori di lavoro continuano a non avere **alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS**.

Per l'attuazione delle novità sopra esaminate è **necessario** attendere **l'intervento dell'INPS** finalizzato a fornire le istruzioni operative di supporto

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO

Dipendenti di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026 è prevista per i dipendenti di prima assunzione (ad eccezione dei lavoratori domestici) **l'adesione automatica alla previdenza complementare**:

- verso la forma pensionistica collettiva **prevista** dagli accordi o dai **contratti collettivi**, anche territoriali o aziendali.

Qualora:

- le stesse fossero **più di una**, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il **maggior numero di lavoratori** dell'azienda;
- **non vi fosse** una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l'intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale, individuata attualmente nel Fondo **COMETA**;
- con **versamento dell'intero TFR** nonché della **contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore**. Il versamento della contribuzione per i casi di silenzio-assenso costituisce una novità rispetto al passato.

Tuttavia:

- la **contribuzione a carico del lavoratore** (e non anche quella a carico del datore di lavoro) **non è obbligatoria** nel caso in cui la **retribuzione** annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti **inferiore all'assegno sociale**;
- nell'ipotesi di **adesione automatica al fondo residuale (COMETA)**, la norma prevede espressamente il (solo) conferimento del **TFR** senza fare alcun riferimento alla contribuzione;

Al **lavoratore** è espressamente riconosciuta la **possibilità di rinunciare all'adesione automatica, entro 60 giorni** dalla data di prima assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi) per **scegliere**:

- un'altra **forma di previdenza complementare**;
- di mantenere il **TFR in azienda** (regime ex art. 2120 c.c.).

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce **informativa** al lavoratore su:

- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;

- meccanismo di adesione automatica;
- forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica;
- diverse scelte disponibili e relativa tempistica.

Dipendenti non di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, **contestualmente all'assunzione** del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

- fornire **informativa** sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- verificare quale sia stata la **scelta in precedenza compiuta** dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia in essere un'adesione a **previdenza complementare**, il datore deve fornire informativa:

- sulla possibilità di indicare, **entro 60** giorni dall'assunzione, a **quale forma pensionistica complementare** conferire il TFR maturando dall'assunzione;
- che in **manca di indicazioni** entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell'**adesione automatica** già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell'intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi).

Sembra pertanto evincersi che il meccanismo del **silenzio-assenso non operi** per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno scelto di mantenere il **TFR in azienda**.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2026

SABATO 10 → LUNEDÌ 12

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2025** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2025**.

GIOVEDÌ 15

Assistenza fiscale

Ultimo giorno per il sostituto d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

VENERDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **dicembre 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **dicembre 2025** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **dicembre 2025**.

MARTEDÌ 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2025**. *Versamento tramite bonifico bancario.*

SABATO 31 → LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2025**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **dicembre 2025**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2025**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2026

Giovedì 1: Primo giorno dell'anno

Martedì 6: Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.